

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricusazione dell'intero collegio giudicante - Facendo tra l'altro riferimento al fatto che il Presidente ed il Relatore hanno manifestato una precognizione negativa nei confronti del ricorrente, anticipando indebitamente l'esito del giudizio di merito - Infondatezza - Ragioni.**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. I, ord. 20 ottobre 2021, n. 1350**

*“[...] affinché possa configurarsi il venir meno dell'imparzialità del giudice, attraverso una sua manifestazione di “una precognizione negativa nei confronti del ricorrente”, come sostenuto dal ricorrente, “occorre individuare un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere ovvero di influenzare il giudizio successivo” [...].”*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento -OMISSIS-;

Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

– con domanda depositata in data -OMISSIS- il ricorrente, dopo aver ripercorso i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio sino all'udienza del -OMISSIS-, ricusa due dei tre giudici componenti il Collegio giudicante, cioè il dr. Roberto Pupilella, Presidente del Collegio, e il dr. Raffaello Gisondi, Relatore;

– i fatti posti dal ricorrente a fondamento della sua domanda di ricusazione attengono allo svolgimento dell'udienza del -OMISSIS-; il verbale d'udienza riporta al proposito quanto segue: *“Sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Mattia Menotti, in sostituzione dell'Avv. Daniele Granara come da delega depositata, il quale chiede rinvio dell'udienza per mancanza dei termini a difesa per i motivi aggiunti depositati; per parte resistente l'Avv. Alessandro Goggioli dell'Avvocatura distrettuale di Firenze, il quale chiede la sollecita definizione della causa. Sono presenti ai fini della pratica forense la D.ssa Alessandra Rosati e la D.ssa Claudia Pecchioli. L'Avvocatura distrettuale di Firenze ha depositato in data 15.09.2021 istanza di passaggio in decisione. Il Collegio prende atto della richiesta di rinvio, con riserva di valutare la possibilità di decisione della causa. Rinviata all'udienza di trattazione del merito del -OMISSIS-, previa discussione”;* il ricorrente evidenzia come il suddetto verbale non riporti quanto effettivamente avvenuto nel corso dell'udienza e cioè: la richiesta del difensore di parte ricorrente di rinviare

l'udienza di discussione per mancanza dei termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti e la mancata costituzione in giudizio della controinteressata, l'insistenza dell'Avvocatura dello Stato per una celere definizione del giudizio, anche in ragione dell'imminente conclusione del ciclo di studi da parte del ricorrente, la proposta del Presidente Pupilella, dopo essersi consultato con il relatore Gisondi, di un rinvio al -OMISSIS-, il rilievo del difensore di parte ricorrente che con tale rinvio non vi sarebbero stati i termini a difesa rispetto all'udienza del -OMISSIS-, la disponibilità dell'Avvocatura di Stato di produrre rinuncia ai termini della controinteressata (poi effettivamente depositata), il rinvio dell'udienza al -OMISSIS- disposto dal Presidente Pupilella al fine di permettere la produzione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione resistente, con riserva di valutare la possibilità di trattenere in decisione il ricorso alla predetta udienza;

– in diritto il ricorrente fonda la domanda di ricusazione sui seguenti motivi: a) Presidente e Relatore hanno manifestato una precognizione negativa nei confronti del ricorrente, anticipando indebitamente l'esito del giudizio di merito al quale si accingono, non accordando un congruo rinvio per il rispetto del termine a difesa richiesto da parte ricorrente e aderendo alla richiesta dell'Avvocatura erariale di produrre una dichiarazione delle controinteressata di rinuncia ai termini a difesa; b) i suddetti magistrati avevano l'obbligo di astenersi ai sensi degli artt. 17 c.p.a. e 51, n. 4, c.p.c., in quanto essi hanno conosciuto la causa "*in altro grado del processo*", essendo impedito di pronunciarsi due volte sulla medesima *res iudicata*; c) il comportamento tenuto dai magistrati, con il mancato riconoscimento dei termini a difesa, è riconducibile alla "*grave inimicizia*" con il ricorrente o con il suo difensore, ex art. 51 n. 3, c.p.c., con conseguente sussistenza, in capo ai predetti magistrati, dell'obbligo di astensione, di cui agli artt. 17 c.p.a. e 51, n. 3, c.p.c.;

Rilevato che alla camera di consiglio del -OMISSIS- sono stati sentiti i difensori comparsi, come da verbale, e il Collegio ha quindi trattenuto in decisione l'istanza di ricusazione;

Considerato che i motivi di ricusazione risultano privi di fondamento, alla luce delle considerazioni che seguono:

– affinché possa configurarsi il venir meno dell'imparzialità del giudice, attraverso una sua manifestazione di "*una precognizione negativa nei confronti del ricorrente*", come sostenuto dal ricorrente, "*occorre individuare un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere ovvero di influenzare il giudizio successivo*" (Cassazione penale, sez. III, 21.5.2021, n. 32630); i fatti così come allegati dal ricorrente non integrano tale previsione, non risultando evidente come la decisione sul richiesto rinvio, concesso ma in misura non ritenuta congrua dal ricorrente, possa aver riguardo alla decisione sul merito della controversia e quindi come i fatti rappresentati possano essere idonei a configurare un previo giudizio negativo sulla

decisione del ricorso; dal verbale di udienza risulta peraltro che il rinvio fosse solo ipoteticamente destinato alla decisione della causa nell'udienza fissata, il che esclude che il rinvio abbia assunto intento in alcun modo pregiudizievole per le parti;

– non si evince dal verbale di udienza, che non risulta impugnato per querela di falso, né è in alcun modo provata, l'adesione dei giudici ricusati all'intenzione, che sarebbe stata manifestata dall'Avvocatura erariale, di produrre rinuncia della parte controinteressata non costituita ai termini a difesa, mancando quindi, sul punto, elementi probatori a sostegno dell'assunto di parte ricorrente (Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 2021, n. 27977);

– non risultano presenti nella presente fattispecie i presupposti normativi di cui all'art. 51, n. 1 c.p.c., non avendo i magistrati ricusati conosciuto della vicenda in esame in altro grado del giudizio; non può infatti individuarsi nella specie un'autonoma fase processuale culminata in specifico atto decisorio, essendosi soltanto tenuta una prima udienza di decisione culminata nel rinvio della decisione stessa ad altra udienza;

– parimenti non risultano configurabili nella specie i presupposti della grave inimicizia del giudice con la parte ricorrente o il suo difensore, tenuto conto del fatto che *“l'inimicizia prevista all'art. 51, n.3, c.p.c. riguarda i rapporti che siano estranei al processo, non potendosi di certo dimostrare con comportamenti esclusivamente processuali del giudice”* (Cassazione civile, sez. un., 26.7.2017, n. 18395);

-manifestamente irrilevanti, al fine del decidere, risultano poi le due decisioni della C.E.D.U. richiamate da parte ricorrente (C.E.D.U. 9 giugno 1998, Incal vs Turchia; 10 giugno 1996, Thomann vs Svizzera) che riguardano problematiche molto diverse, come la previsione di giurisdizioni militari speciali o il giudizio di revisione;

Considerato, conseguentemente, che l'istanza di ricusazione risulta palesemente infondata, il che comporta la condanna dell'istante alle spese della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 18, comma 7, c.p.a., liquidata nell'importo di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, respinge l'istanza di ricusazione.

Condanna l'istante al pagamento delle spese di giudizio relative alla presente fase, liquidate in € 700,00 (settecento/00).

Condanna l'istante, ai sensi dell'art. 18, comma 7, c.p.a., al pagamento della sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento/00).

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate in motivazione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:

Luigi Viola, Presidente FF

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.